



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

info@comune.sanmichelealladige.tn.it - certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it

www.comune.sanmichelealladige.tn.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 23 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Piano Regolatore Generale (PRG) di San Michele all'Adige. Adozione definitiva della variante non sostanziale denominata - Piano di riqualificazione urbana RU.02 "Area Mercatone" (ex PA. 02) - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 37, co.8, e 39, co.3, LP 15/2015.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **19:15** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale, composto dai signori:

Sandri Clelia	Sindaco
Berti Giulia	Consigliere
Bragagna Mauro	Consigliere
Degasperi Mariano	Consigliere
Faustini Rosanna	Consigliere
Filippi Ettore	Consigliere
Filippi Vigilio	Consigliere
Filippo Cosima Luigia	Consigliere
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere
Olimpo Francesco	Consigliere
Pedroni Gabriella	Consigliere
Pellegrini Chiara	Consigliere
Puccio Pietro	Consigliere
Recchia Andrea	Consigliere
Ress Daniele	Consigliere
Tabarelli Samuel	Consigliere
Trapin Marco Emilio	Consigliere
Ziglio Alessandro	Consigliere

ASSENTI	
GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Piano Regolatore Generale (PRG) di San Michele all'Adige.

Adozione definitiva della variante non sostanziale denominata - Piano di riqualificazione urbana RU.02 "Area Mercatone" (ex PA. 02) - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 37, co.8, e 39, co.3, LP 15/2015.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa, di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse.

Con LR n.13 del 19.10.2016 è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2020 la fusione del Comune di Faedo per incorporazione nel Comune di San Michele all'Adige. Ad oggi, non avendo il comune di San Michele all'Adige approvato il Piano regolatore generale interessante l'intero nuovo territorio comunale, la disciplina urbanistica è regolamentata rispettivamente per ciascun territorio precedente alla fusione.

Il Piano regolatore generale di San Michele all'Adige individua all'art 13 delle norme tecniche di attuazione (NTA) le aree vincolate alla redazione di piani attuativi, aree ricadenti in zone residenziali o produttive con possibilità di sviluppo per la realtà locale dal punto di vista residenziale, produttivo, commerciale e di servizio, tra le quali rientra il Piano attuativo denominato PA 02 "Area Mercatone" interessante l'area commerciale esistente a sud dell'abitato di San Michele all'Adige.

Con deliberazione consiliare del comune di San Michele all'Adige nr. 18 dd.27.07.2023, esecutiva, è stato approvato il Piano attuativo denominato "Piano di Riqualificazione urbana RU.02 – Mercatone" interessante l'area commerciale esistente a sud dell'abitato di San Michele all'Adige, costituente provvedimento di adozione preliminare di variante non sostanziale al PRG stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 4, LP 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. Con il medesimo provvedimento risulta approvato lo schema di convenzione e relativi allegati regolamentante i rapporti intercorrenti tra i soggetti lottizzanti e l'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 37 commi 3 e 4 della L.P. 15/2015:

- gli elaborati di variante al PRG sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Michele all'Adige e depositati a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni consecutivi dal giorno 11.08.2023 al giorno 09.09.2023 compresi. L'avviso prot. n. 7172 di data 11.08.2023 di adozione preliminare del piano con contestuale deposito degli elaborati è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Michele all'Adige e all'Albo pretorio, dando la possibilità a chiunque di presentare osservazioni nel pubblico interesse. L'avviso il giorno 11 agosto 2023 è stato pubblicato anche sul quotidiano locale L'Adige. Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

- con nota accompagnatoria sub prot. n. 7305 di data 18.08.2023 successivamente integrata con nota sub prot. n. 7389 di data 22/08/2023 gli elaborati di variante sono stati trasmessi al Servizio urbanistica della P.A.T. per essere sottoposti al parere di competenza.

Con nota in atti sub prot. n. 8876 di data 02/10/2023, il Servizio Provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso il Parere n.31/2023 per la verifica di coerenza del piano adottato rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, formulando le proprie valutazioni con osservazioni riguardo i contenuti della variante adottata, richiamando il Comune a provvedere all'adozione definitiva della variante al PRG entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della valutazione tecnica della Provincia, pena l'estinzione del diritto di procedimento (entro il 1.12.2023).

Tutto ciò premesso.

Accertato che il tecnico incaricato della redazione della variante al piano regolatore a seguito della ricezione del parere n. 31/23 e degli accordi intercorsi con il Servizio urbanistica della PAT ha depositato in data 06/11/2023 sub prot. n.10136 gli elaborati di variante con gli approfondimenti necessari per la successiva approvazione definitiva. Tutti gli aggiornamenti sono di seguito riportati nei successivi punti:

1. Con riferimento ai punti di raccomandazioni e prescrizioni del parere del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, al fine di procedere all'adozione definitiva della variante sono state fatte le seguenti modifiche:
 - Punto 1.
Nel testo del novellato art.13 – Ru.02 MERCATONE viene riportata la *necessità di acquisire le autorizzazioni ai sensi del DPR 753 11 luglio 1980, in riferimento alle fasce di rispetto ferroviarie.*
 - Punto 2.
Nel novellato testo delle norme di attuazione le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art.17 sono stati riportati i seguenti riferimenti: *“D.G.P. n° 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013”.*
 - Punto 3.
Il novellato art.13 – Ru.02 MERCATONE prevede la possibilità di stabilire in sede di convenzione la realizzazione di un percorso ciclopedonale di larghezza minima pari a ml 2,50 per facilitare il collegamento dell'area commerciale con il centro abitato di San Michele a/A. La scelta di prevedere un percorso ciclo pedonabile è motivata dallo spazio disponibile.
 - Punto 4.
Con riferimento alla necessità di adeguamento della disciplina del PRG vigente alle disposizioni della L. 1/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica “si evidenzia che l'amministrazione comunale ha avviato l'iter per la revisione del PRG, finalizzata all'armonizzazione dei due strumenti urbanistici vigenti rispettivamente sui territori dell'ex Comune di Faedo e di San Michele a/A territorio precedente alla fusione. Vista la portata strategica dei contenuti della legge, si ritiene opportuno il rinvio delle richieste di adeguamento della disciplina vigente all'interno del procedimento di variante generale del PRG di San Michele all'Adige.
 - Punto 5.
Nel novellato art.13 – Ru.02 MERCATONE si specifica la necessità di acquisire l'autorizzazione del Servizio Gestione strade per gli interventi previsti in fascia di rispetto della strada SS.12 dell'Abetone e del Brennero.
2. Con riferimento al capitolo “considerazioni urbanistiche” del parere, il Servizio Provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha ritenuto opportuno richiedere una integrazione alla relazione illustrativa di variante, affinché venga verificato il rispetto dell'art. 50 della LP 15/15 - Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione.
 - Nel nuovo testo della relazione illustrativa di piano, a pag. 11, è stato inserito un nuovo capitolo denominato “Classificazione del piano attuativo” dove viene chiarito che la scelta tipologica di piano attuativo *-piano di riqualificazione urbana-* previsto dall'art 50 c.1 lett.a) è ritenuta compatibile con le finalità del piano attuativo in oggetto.
3. Infine per quanto riguarda le incongruenze. tra la cartografia, la legenda e le norme di attuazione relativamente alla denominazione dell'area commerciale in parola si evidenzia che:
 - si provvede a modificare il testo delle NTA in coerenza con quanto riportato nella legenda del PRG vigente: da art. 42 “AREA COMMERCIALE CON CARATTERE MULTIFUNZIONALE” a art.42 “AREA COMMERCIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”. Si modificano le denominazioni contenute rispettivamente nell'indice, nell'art. 3 e nell'art.42 delle NTA.

Preso atto delle modifiche degli elaborati in atti di seguito elencati:

 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - VERIFICA INTERFERENZE CON LA CSP, VERIFICA USI CIVICI E RENDICONTAZIONE URBANISTICA redatta ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015 n.1;
 - ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO;
 - ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE PROGETTO;
 - ESTRATTI CARTOGRAFICI SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE RAFFRONTO;

– **ESTRATTI CARTOGRAFICI SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE PROGETTO.**

Dato atto che la presente variante ai sensi dell'art. 39 comma 3 della LP 15/2015 rientra tra quelle a carattere non sostanziale per le quali si applicano le disposizioni per la formazione del piano di cui all'art. 37 della LP 15/2015, con la riduzione a metà dei termini previsti.

Richiamato quanto contenuto nel capitolo 8.3 "*rapporto ambientale*" della relazione illustrativa di piano redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 in materia di limitazione di consumo di suolo, si può sostenere che la variante in oggetto non produce effetti significativi sul quadro insediativo, paesaggistico ed ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP. La variante risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dalla "Carta delle Risorse idriche".

Preso atto che il tecnico incaricato, per quanto riguarda le interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità CSP del PUP in sede di rendicontazione nella relazione di piano ha evidenziato l'assenza di elementi di criticità.

Ritenuto che le integrazioni derivanti dal recepimento delle osservazioni contenute nel parere del Servizio Urbanistica della PAT (31/2023) non modificano le valutazioni riportate nel rapporto ambientale redatto per l'adozione preliminare.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 37 comma 8 della L.P. n. 15/2015, il Comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Valutato di procedere all'adozione definitiva della variante al PRG denominata -Piano di riqualificazione urbana RU.02 "Area Mercatone" (ex PA. 02) -, ai sensi degli artt. 37, co.8, e 39, co.3, LP 15/2015.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la LP 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio";
- il decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)".

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata – Mauro Stonfer"

Preso atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. Di adottare in via definitiva, ai sensi degli articoli artt. 37, co.8, e 39, co.3, della LP 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., la variante non sostanziale al PRG di San Michele all'Adige denominata - Piano di riqualificazione urbana RU.02 "Area Mercatone" (ex PA. 02) -, negli elaborati in atti redatti dall'arch. Andrea Miniucchi così composti:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - VERIFICA INTERFERENZE CON LA CSP, VERIFICA USI CIVICI E RENDICONTAZIONE URBANISTICA redatta ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015 n.1;
 - ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO;
 - ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE PROGETTO;
 - ESTRATTI CARTOGRAFICI SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE RAFFRONTO;
 - ESTRATTI CARTOGRAFICI SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE PROGETTO.
2. Di specificare, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della LP 15/2015, che trattasi di variante non sostanziale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 39, co. 2, lettera J, variante conseguente all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4.
3. Di dare atto che la presente variante puntuale non produce modifiche di destinazione urbanistica tali da compromettere la disponibilità di aree pubbliche gravate dal vincolo di uso civico.
4. Di dare atto che dal 27.07.2023, data di adozione preliminare della variante in oggetto con deliberazione consiliare nr. 18 dd. 27.07.2023, e fino al momento dell'entrata in vigore della variante a seguito di approvazione da parte della Giunta Provinciale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 47 della L.P. 04.08.2015, n. 15.
5. Di rinviare le verifiche di carattere generale di cui al punto 4 del parere Servizio Opere Stradali e Ferroviarie riportato nel parere n.31/23 dd 02.10.2023 del Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio in sede di prossima variante generale al PRG del Comune di San Michele all'Adige, trattandosi di richieste interessanti l'intero territorio comunale.
6. Di dare atto che ad avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della presente variante al PRG, si procederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 della deliberazione consiliare n. 18/2023 costituente provvedimento di adozione preliminare di variante non sostanziale al PRG ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 4, LP 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.
7. Di trasmettere la presente deliberazione e gli elaborati adottati al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, per l'approvazione di competenza della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 37, c. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. e i.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)(* i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Consiglio comunale n. 23 dd. 16.11.2023

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **17.11.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.